

Allegato B al rep. n. 6676/5146

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
"ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BUONCONSIGLIO
TRENTO"**

Art. 1

È costituita un'Associazione, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, denominata:

**"Associazione Sportiva Dilettantistica Buonconsiglio Nuoto"
in breve "Buonconsiglio Nuoto".**

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo "A.S.D."

L'Associazione ha per emblema uno scudo raffigurante la Torre d'Augusto del Castello dei Buonconsiglio di Trento in campo rosso scariato ed uno squaio bianco in campo azzurro; il rosso e l'azzurro costituiscono i colori sociali.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in via IV Novembre n. 23 – 38121 Trento (TN) presso la piscina comunale del Centro Sportivo Trento Nord - Gardolo. L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire succursali o depositi. Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria; in tal caso detta modifica può essere disposta anche con delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo le maggioranze indicate nel presente Statuto all'art. 13.

Art. 3

L'Associazione:

- è apolitica e non ha scopo di lucro;
- esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), D.Lgs. 36/2021 e, in particolare:

- ha per oggetto e quale scopo in via stabile e principale la promozione, l'organizzazione, la didattica, la formazione e la cura dello sport natatorio per fini agonistici, dilettantistici e amatoriali, nell'intento di conseguire attraverso la pratica di questo, l'elevazione fisica e morale in particolare dei giovani. Per lo svolgimento, lo sviluppo, la formazione e la didattica delle suddette attività, l'Associazione è affiliata alla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto) e ne adotta sia il regolamento organico sia le norme organizzative particolari per le attività da essa disciplinate;
- ha per oggetto e quale scopo in via stabile e principale la promozione, l'organizzazione, la formazione e la cura dello sport del Triathlon, nelle sue tre declinazioni, per fini agonistici, dilettantistici, amatoriali e didattici nell'intento di conseguire attraverso la pratica di questo, l'elevazione fisica e morale in particolare dei giovani. Per lo svolgimento, lo sviluppo, la formazione e la didattica delle suddette attività, l'Associazione è affiliata alla F.I.TRI. (Federazione Italiana Triathlon).

Con le stesse finalità è parimenti libera di aderire ad altre Federazioni

Sportive Nazionali ed Enti di Promozione Sportiva riconosciuti, per lo svolgimento e lo sviluppo delle relative discipline nelle medesime modalità.

L'Associazione, inoltre:

- è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'eguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dall'obbligatorietà del bilancio annuale; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti; accetta di conformarsi alle norme e direttive del CONI, del CIP, del CIO, delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti cui la stessa aderisce.
- s'impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri tesserati, atleti e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali;
- promuove la partecipazione dei propri associati, dei propri tesserati e degli iscritti alle attività proposte dall'Associazione e delle rispettive famiglie alle iniziative sportive, extra sportive, culturali e ricreative che comunque valorizzino la funzione educativa e socializzante dell'attività sportiva.

Art. 4

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle descritte nel precedente articolo a condizione che abbiano carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali e che rispettino i criteri e i limiti fissati dalla legge. Le attività diverse vengono deliberate Consiglio Direttivo nel rispetto di eventuali linee guida indicate dall'assemblea degli associati.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà infatti anche e non solo:

- assumere in proprio la gestione di impianti sportivi, ivi compresa la gestione della manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprietà, sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilità di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo;
- gestire servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, punti ristoro e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere;
- gestire spacci interni di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini;
- gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
- promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi;
- sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre Società e/o associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva agonistica nell'ambito dei programmi delle Federazioni sportive;
- gestire i rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attività di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attività sportiva e ricreativa.

Art. 5

L'Associazione, se e nei limiti consentiti dalla legge, comprende soci fondatori, onorari ed ordinari. La partecipazione è a durata indeterminata.

a) Sono soci fondatori coloro i quali a suo tempo costituirono la Società Sportiva "Buonconsiglio Nuoto" come risulta dal relativo atto costitutivo redatto in data 11 novembre 1977.

b) Sono soci onorari le persone fisiche nominate, su proposta del Consiglio Direttivo o da 1/3 dei soci, per meriti eccezionali.

c) Sono soci ordinari gli atleti tesserati F.I.N. maggiorenni che ne abbiano fatto richiesta e che partecipano alle attività agonistiche, nonché le persone la cui domanda di ammissione è stata accettata dal Consiglio Direttivo.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa, il cui ammontare è stabilito annualmente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il pagamento dovrà essere effettuato al momento della presentazione della domanda e, per le ulteriori annualità, entro il sessantesimo giorno successivo all'inizio dell'anno sociale cui il versamento si riferisce.

Art. 6

Possono essere soci ordinari, di cui alla lettera c) del precedente articolo 5, tutti coloro che presentino apposita domanda di iscrizione all'Associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale sia operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano. Nella domanda deve essere indicato il recapito di posta elettronica che dovrà essere utilizzato per l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea generale degli associati.

Le domande di iscrizione presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale, il quale rappresenterà il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione, lo rappresenterà in sede assembleare e risponderà verso l'Associazione per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

La validità della qualità di socio, efficacemente conseguita all'atto della presentazione della domanda di ammissione, è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio - se negativo - deve essere sempre motivato e contro tale decisione è ammesso appello all'Assemblea generale ordinaria dei soci.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata. Il numero dei soci ordinari è illimitato.

Art. 7

Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i minorenni è attribuito alla persona che esercita la responsabilità genitoriale sugli stessi. Gli associati minorenni sono quindi computati ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e le sedi sociali, secondo le norme stabilite nell'apposito Regolamento.

Art. 8

I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:

- dimissioni volontarie;

- morosità protrattasi per oltre quindici giorni dalla scadenza della data di versamento richiesto della quota associativa ed accertata dal Consiglio Direttivo;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio.

Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere invitato il socio interessato, si procederà, in contraddittorio con il medesimo, ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea. L'associato radiato non può essere più riammesso.

I soci atleti maggiorenni, inoltre, decadono in caso di trasferimento ad altra società agonistica.

Art. 9

La qualità di socio comporta l'accettazione totale del presente Statuto e del Regolamento sociale.

I soci sono soggetti alle sanzioni disciplinari stabilite dalle norme federali.

Il Consiglio Direttivo ha inoltre la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del Socio mediante il richiamo scritto e la sospensione temporanea per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentato in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- arrecazione in qualunque modo di danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Contro ogni provvedimento disciplinare del Consiglio Direttivo è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci successiva.

Art. 10

L'anno sociale per l'attività agonistica e l'esercizio finanziario, con i relativi bilanci, iniziano il giorno 1° settembre e terminano il 31 agosto di ciascun anno.

Art. 11

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal patrimonio minimo necessario per il conseguimento della personalità giuridica secondo le normative vigenti, ove richiesto, che il Consiglio Direttivo può contabilizzare quale riserva indisponibile;
- 2) dai beni mobili, immobili ed attrezzature sportive di proprietà dell'Associazione;
- 3) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- 4) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- 5) dalle quote associative;

- 6) da eventuali contributi erogati da Enti pubblici o privati;
- 7) da proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
- 8) dai trofei vinti.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento o cessazione dell'attività, l'intero patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini sportivi e, precisamente, a favore di altra associazione non avente scopo di lucro e che svolga analogo attività natatoria, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. In caso di mancato esercizio di tale facoltà il patrimonio sociale sarà devoluto alla Federazione alla quale l'Associazione è affiliata.

Art. 12

Gli organi sociali sono:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo;
- e) il Revisore Legale, se obbligatoriamente nominato.

Art. 13

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

I soci impossibilitati ad intervenire potranno delegare uno degli altri soci a rappresentarli. Ciascun socio potrà accettare una sola delega.

L'Assemblea:

- determina l'indirizzo generale dell'Associazione;
- elegge il Consiglio Direttivo, scegliendone i componenti fra i soci sia ordinari, sia onorari, sia fondatori;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla legge;
- delibera sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali ai sensi di legge e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- ratifica i provvedimenti di radiazione;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo di ciascun esercizio sociale;
- approva eventuali variazioni al Regolamento sociale;
- delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

All'Assemblea spetta inoltre di stabilire:

- il numero dei membri del Consiglio Direttivo con un minimo di 3 (tre) componenti;
- la durata in carica del Consiglio Direttivo, che al massimo potrà essere

di un periodo pari al quadriennio olimpico;

- l'ammontare della quota associativa annuale;
- l'ammontare delle quote che i soci sono tenuti a versare qualora si rendesse necessario il risanamento del bilancio dell'Associazione;
- quanto altro previsto specificatamente negli altri articoli del presente statuto.

Le assemblee possono essere assemblee ordinarie e assemblee straordinarie e, a discrezione del Consiglio Direttivo, in presenza oppure in modalità telematica o mista, con le stesse modalità previste per le società di capitali.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro il 31 dicembre e:

- delibera sugli argomenti di ordinaria amministrazione posti all'ordine del giorno e per quanto previsto dal precedente comma 3;
- è valida in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto al voto e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare le modifiche dello Statuto, l'assegnazione di prestiti di qualsiasi genere, trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione e la destinazione del patrimonio.

Essa è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di 2/3 (due terzi) degli associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è valida con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti.

Per deliberare la messa in liquidazione e lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

Sia l'Assemblea Ordinaria sia l'Assemblea Straordinaria sono convocate dal Consiglio Direttivo mediante di avviso nelle sedi dell'Associazione e a mezzo di comunicazione scritta inviata tramite e-mail ai soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la prima convocazione.

La convocazione dovrà indicare il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e contenere tutti gli argomenti che saranno trattati nel corso dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo stabilirà le norme e le procedure per dare attuazione alle operazioni elettorali.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente e dal segretario dell'assemblea. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantire la massima diffusione.

Art. 14

Il Consiglio Direttivo è costituito da soci eletti dall'Assemblea.

Alla prima riunione dopo l'Assemblea il Consiglio provvede ad eleggere i consiglieri alle seguenti cariche:

- 1) Presidente;
- 2) Vicepresidente;
- 3) Segretario;
- 4) Tesoriere.

È consentito il cumulo delle cariche, nel rispetto delle normative federali.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea o, al massimo, per un periodo pari al quadriennio olimpico ed è responsabile dell'andamento dell'Associazione. I suoi componenti sono rieleggibili.

Ad esso è affidata l'ordinaria amministrazione dell'Associazione e l'attuazione delle delibere dell'Assemblea. Il Consiglio Direttivo approva eventuali variazioni al Regolamento sociale.

Le delibere del Consiglio sono prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta a bimestre, su iniziativa del Presidente o su richiesta di un consigliere e delibera validamente solo con la presenza della maggioranza dei consiglieri; fra i presenti devono figurare il Presidente o il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico finanziario ed il bilancio preventivo dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ed al controllo del Revisore Legale.

I componenti del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipino a quattro sedute consecutive dello stesso, s'intenderanno decaduti da componenti del Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o di decadenza anche per i motivi di cui al comma precedente, subentrano nel Consiglio i soci che all'elezione sono risultati i primi non eletti.

È fatto divieto agli amministratori di ricoprire qualsiasi carica in altre associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Art. 15

Al Presidente spetta la legale rappresentanza dell'Associazione, nonché la firma sociale. Egli coordina l'attività dei componenti del Consiglio. Riunisce il Consiglio Direttivo ogni volta che lo giudichi opportuno e, comunque, almeno una a bimestre presso la sede legale dell'Associazione o in altro luogo designato, anche telematicamente. Presiede il Consiglio Direttivo, ne propone l'ordine del giorno, ne coordina la discussione e ne attua le deliberazioni. Egli può tuttavia intraprendere quelle azioni che rivestono carattere d'urgenza relazionandone il Consiglio Direttivo nella prima riunione utile. Il Presidente può delegare talune sue facoltà sia al Vicepresidente sia ad altri membri del Consiglio Direttivo con preventiva accettazione del delegato. La delega e l'accettazione devono essere riportate sul verbale della seduta.

Art. 16

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e ne assume tutti i poteri, obblighi e prerogative limitatamente alla durata dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 17

Il Segretario svolge di diritto le funzioni di segretario alle riunioni del Consiglio Direttivo e ne redige i verbali; in caso di sua assenza il Presidente può incaricare altro membro del Consiglio Direttivo a tale funzione.

Egli inoltre:

- tiene il registro dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo nonché i libri e i documenti dell'Associazione;
- tiene il libro dei soci ordinari e dei soci onorari;
- cura la corrispondenza e quanto altro non espressamente menzionato, ma sempre attinente al suo incarico.

Art. 18

Il Tesoriere tiene i registri contabili e cura la contabilità dell'Associazione, custodisce i documenti contabili e i documenti giustificativi delle spese e degli introiti, predispose il bilancio consuntivo e quello di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Effettua i pagamenti deliberati e provvede ad incassare, sulla scorta degli elenchi forniti dal Segretario, le quote associative nonché ogni altra somma dovuta all'Associazione.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economica e finanziaria dell'Associazione, deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economica. Deve essere messo a disposizione di tutti gli associati per l'Assemblea che prevede la sua approvazione.

Art. 19

Il Revisore legale è nominato dall'Assemblea fra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero della Giustizia; esso provvede alla revisione del bilancio consuntivo sulla scorta dei documenti giustificativi presentando all'Assemblea apposita relazione. Si richiama il D. Lgs. n. 39/2010.

Il Revisore dei conti resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio della carica.

Art. 20

Gli associati si impegnano, nei limiti consentiti dalla legge, a non adire le vie legali per eventuali divergenze che dovessero sorgere tra l'Associazione e gli associati ovvero tra gli associati medesimi in relazione alle attività dell'Associazione o allo svolgimento del rapporto associativo.

Tutte le controversie sorte tra i Soci oppure tra i Soci e l'Associazione, gli organi sociali o i liquidatori, aventi per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, dovranno essere risolte da un arbitro unico nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti o dell'Ordine degli Avvocati del Distretto nel cui ambito ha sede la Associazione, entro trenta giorni dalla richiesta avanzata in forma scritta dalla parte più diligente.

La sede dell'arbitrato è stabilita dall'arbitro nominato nell'ambito della Provincia in cui ha sede l'Associazione.

L'arbitro procede in via rituale e decide secondo diritto entro novanta giorni dalla nomina, pronunciandosi anche sulle spese dell'arbitrato.

La presente clausola compromissoria non si applica alle controversie nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e alle controversie che in base agli Statuti delle Federazioni sportive e/o Enti di Promozione sportiva a cui l'Associazione partecipa sono demandate a

specifici organi di composizione delle liti.

Art. 21

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs 28 febbraio 2021 n. 36 e ss. mm. ii., al Regolamento sociale, allo Statuto della Federazione Italiana Nuoto e al relativo Regolamento Organico, nonché agli Statuti e ai Regolamenti del CONI e delle Federazioni Sportive Nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva cui l'Associazione è affiliata. Si applicano inoltre le norme del Codice Civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

F.to Alessandro Leonardi

F.to Eliana Morandi notaio L.S.